



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 7565/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1744 DEL 30/12/2020

Settore programmazione e gestione delle risorse
Ufficio patrimonio e entrate patrimoniali

Oggetto: ESTENSIONE OPE LEGIS DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO TURISTICO-RICREATIVO AL 31.12.2033 - L. 30.12.2018 N. 145. PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 182, COMMA 2 DEL D.L. 19.05.2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17.07.2020, N. 77 - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 27/2008 - DITTA FORGILLO PASQUALE.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA la L.R. n. 9 del 12.06.2006 recante "conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e ss.mm.ii., con la quale è stato disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in attuazione del D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234;

VISTO il D.L. n. 400 del 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in L. n. 494 del 4 dicembre 1993 e s.m.i.: "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTA la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" con particolare riferimento agli artt. 40 e 41;



COMUNE DI ORISTANO

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, commi 682 e seguenti;

VISTO il Decreto legge 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTO l'art. 182, comma 2 del suddetto D.L. 34/2020, così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n.77 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che dispone: «2. *Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire**, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, **i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. [Omissis]”;*

CONSIDERATO che l'art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto rilancio) così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, è finalizzato al rilancio del settore turistico per contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo;

PRESO ATTO del divieto introdotto con la norma suddetta per il quale *le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione;*

VISTO l'art.100 “Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale” del Decreto legge 14 agosto 2020, n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;



COMUNE DI ORISTANO

ATTESO che al fine di non bloccare ogni attività legata all'uso dei beni demaniali marittimi con conseguente mancato introito per l'Erario e blocco delle attività e dei servizi forniti, la suddetta norma dispone che l'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi da parte dei concessionari è confermato verso il pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere.

CONSIDERATO che l'amministrazione prende atto della norma dianzi menzionata e ha inteso procedere attraverso un atto ricognitivo che consenta al concessionario di provvedere agli adempimenti necessari per il proseguo dell'attività;

VISTA la variante n. 1 al P.U.L. approvata con deliberazione C.C. n. 44 del 30.10.2012 e definitivamente adottata con Delibera C.C. 121 del 18/12/2014;

VISTA la Deliberazione G.M. n. 92 del 16/06/2020 con la quale il Comune di Oristano con proprio atto di indirizzo amministrativo recepisce in toto e fa proprie le indicazioni operative della Ras di cui alla Det. Prot. 1942 del 20/01/2020 e impartisce indirizzi al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse affinché con propri atti provveda ad applicare l'estensione ope legis della durata delle concessioni demaniali marittime di cui ai commi 682 e 683, art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, rilasciate su aree demaniali di questo comune, aventi finalità turistico ricreative e disciplinate dall'art.1, comma 1, del D.L. 05/10/1993, n. 494 vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la deliberazione G.C. n. 233 del 10.12.2018 di approvazione della nuova struttura Organizzativa dell'Ente, assegnando al Settore Programmazione e Gestione delle Risorse la competenza in materia di patrimonio e demanio;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 57 del 21.12.2018 con cui è stato affidato l'incarico di Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 911 del 16/08/2020, con la quale si dà attuazione agli indirizzi stabiliti dalla Del. G.M. n. 92/2020 relativa all'estensione della validità delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo conseguenti all'entrata in vigore della Legge di Bilancio dello Stato n. 145 del 30/12/2018, recependo in toto le indicazioni operative della RAS di cui alla Det. Prot. 1942/2020, riconoscendo ed applicando l'estensione ope legis della durata delle concessioni demaniali marittime di cui ai commi 682 e 683 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 rilasciate su aree demaniali di questo comune;



COMUNE DI ORISTANO

RILEVATO CHE in sede di atto di ricognizione dei titoli concessori demaniali con scadenza prorogata ope legis al 31.12.2033 di cui alla Legge 145/2018 si è stabilito di inserire nei singoli atti di estensione:

- La clausola con cui il singolo concessionario è informato della possibilità per il comune di attivare il procedimento per il ritiro dell'atto in sede di autotutela, laddove sia sopravvenuta una sentenza di Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiari la previsione legislativa nazionale di estensione della durata della concessione demaniale confliggente con il diritto comunitario e le cui statuizioni non consentano alcuna possibilità di mantenere il titolo;
- Di procedere a ricalcolare il valore della concessione demaniale marittima con riferimento alla durata estesa al 31.12.2033, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro, e obbligare il concessionario a dare luogo al relativo pagamento e alla relativa registrazione entro e non oltre 20 giorni dalla data del presente provvedimento;
- Che l'asseveramento dell'estensione della durata delle concessioni ai sensi anzidetti dovrà essere formalizzato con l'adozione di un provvedimento di natura ricognitoria/dichiarativa mediante l'acquisizione/accertamento/espletamento delle sottoelencate formalità:
 - a) Acquisizione della manifestazione della volontà da parte del concessionario ad accedere all'estensione della durata della concessione di anni 15 a far data dal 31 dicembre 2018;
 - b) Accertamento della permanenza delle condizioni soggettive del concessionario (dichiarazione di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A., resa ai sensi dell'Art. 46 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000) e dichiarazione di non aver riportato condanne, passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso, riguardanti violazioni alle norme del T.U.L.D. approvato con D.P.R. n. 43 del 23.01.1973, resa ai sensi dell'art. 2 L. 15/68, come modificato dall'art. 3, comma 10, L.127/97 e art. 1 DPR n. 403/98) per il proseguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (Autorità Concedente);
 - c) Accertamento della mancanza di procedimenti in corso circa la revoca/decadenza della concessione ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione;
 - d) Corresponsione dell'imposta di registro annuale, unitamente alla corresponsione del canone concessorio e dell'imposta regionale, qualora dovuta, secondo gli obblighi di cui alle leggi di riferimento;



COMUNE DI ORISTANO

DATO ATTO che con la stessa determinazione si è proceduto all'approvazione del relativo avviso pubblico inerente la comunicazione di estensione delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 1, commi 682-683 L. 145/2018, nonché del modello di istanza e dichiarazione dei requisiti soggettivi, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con il quale il concessionario manifesta la volontà ad accedere all'estensione della durata di concessione di anni 15;

DATO ATTO inoltre che si è provveduto a dare massima trasparenza al procedimento di cui trattasi mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune e mediante invio dell'avviso pubblico ai concessionari, alla RAS e all'Agenzia del Demanio;

RILEVATO che con nota n. 59912 del 20/10/2020 si è provveduto alla pubblicazione su albo pretorio delle istanze di estensione presentate dai soggetti interessati al procedimento di cui trattasi;

DATO ATTO che nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento non sono pervenute osservazioni in merito a nessuna delle istanze presentate, giusta attestazione dell'Ufficio competente;

ATTESO che da parte dell'Ufficio sono in corso di accertamento in capo ai soggetti richiedenti la permanenza delle condizioni soggettive del concessionario secondo quanto contemplato al punto b) sopra descritto;

VISTO il richiamo alla Legge 145/2018 e l'assenza di altre determinazioni relative alla durata della concessione, fatte salve successive diverse disposizioni del legislatore, in base al quale il riferimento alla durata deve intendersi riferito a quanto disposto nella richiamata norma e quindi la nuova scadenza del titolo dovrà essere il 31.12.2033;

RITENUTO di dover consentire, a coloro che hanno manifestato l'intenzione di proseguire l'attività come indicato nella menzionata disposizione, di conformare le concessioni interessate alle norme vigenti secondo i principi di certezza del diritto;

VISTA la concessione demaniale marittima n. 27/2008 rilasciata alla ditta FORGILLO PASQUALE con provvedimento Det. RAS n. 4191/DOR del 23/12/2008, prorogata con Det. dirigenziale R.G. n. 2053, R.S. n. 354 del 27/06/2014 con scadenza il 31.12.2020 , avente ad oggetto un'area demaniale della superficie complessiva di mq 246,66 così suddivisa: mq 246,66 occupata con opere di facile rimozione e mq 0,00 di area scoperta, allo scopo di esercizio di parco giochi per bambini;

DATO ATTO che la ditta FORGILLO PASQUALE, P. IVA 00596140954, sede in Via Corelli n. 1 - 09170 Oristano, rappresentata dal sig. Pasquale Forgillo nato a Oristano il 23/03/1966, residente in Via Corelli, 1 - Oristano, codice fiscale FRGPQL66C23G113W,



COMUNE DI ORISTANO

titolare della concessione demaniale marittima sopra richiamata, ha manifestato l'interesse alla prosecuzione delle attività (prot. n. 54713 del 29/09/2020) e ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti di legge necessari per la prosecuzione del rapporto concessorio;

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni riportate in premessa, di dare atto che l'utilizzo del bene demaniale oggetto della concessione demaniale marittima n. 27/2008, rilasciata con Det. RAS n. 4191/DOR del 23/12/2008, richiamata in premessa, è confermato a favore della ditta FORGILLO PASQUALE, P. IVA 00596140954, sede in Via Corelli n. 1 - 09170 Oristano, rappresentata dal sig. Pasquale Forgillo nato a Oristano il 23/03/1966, residente in Via Corelli, 1 - Oristano, codice fiscale FRGPQL66C23G113W, ai sensi dell'art. 182, comma 2, del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio), così come modificato dalla Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, al fine di contenere i danni derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19.

ART. 2 Di dare, altresì, atto che **la nuova data di scadenza** della concessione demaniale marittima n. 27/2008, rilasciata con Det. RAS n. 4191/DOR del 23/12/2008 di cui al predetto art. 1 **è il 31.12.2033**, ai sensi dell'art. 182, comma 2, del Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio), così come modificato dalla Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, fatte salve successive modifiche di legge. Rimangono invariate le altre clausole e prescrizioni relative al titolo in esame.

ART. 3 Ai fini della registrazione fiscale relativa al periodo decorrente dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2033 l'importo del canone, calcolato ai sensi dell'art. 03, commi 1 e 3 del D.L. 05/10/1993, n. 400, come sostituito dall'art. 1, comma 251 della L. 27/12/2006, n. 296 per l'anno 2020 è di **€ 539,25** salvo conguaglio.

ART. 4 Il canone complessivo riferito alle 13 annualità ricomprese dal 01.01.2021 al 31.12.2033 ai fini della determinazione dell'imposta di registro è pari a complessivi € 7.010,25 .

ART. 5 L'Amministrazione Comunale provvederà all'annullamento/revoca/rettifica, in tutto o in parte, del presente provvedimento, in sede di autotutela, laddove sia sopravvenuta una sentenza di Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiari la previsione legislativa nazionale di estensione della durata della concessione demaniale confliggente con il diritto comunitario e le cui statuizioni non consentano alcuna possibilità di mantenere il titolo.

ART. 6 Il concessionario è obbligato ad ottemperare entro i termini che verranno a loro ascritti, pena la revoca del presente provvedimento, qualora la riforma nazionale organica del settore, attualmente in atto, dovesse condizionare l'estensione delle



COMUNE DI ORISTANO

concessioni demaniali al 31.12.2033, ad eventuali adempimenti e/o adeguamenti delle stesse.

ART. 7 L'Amministrazione Comunale provvederà all'annullamento/revoca della presente estensione qualora, dagli accertamenti inerenti il punto b) delle premesse, emergano situazioni non coerenti rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione dell'istanza in merito alle condizioni soggettive del concessionario.

ART. 8 Il canone deve essere corrisposto annualmente per tutta la durata della concessione ed è soggetto ad aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

ART. 9 Il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento presso la competente Agenzia delle Entrate (codice fiscale Comune di Oristano 00052090958) entro e non oltre 20 giorni dalla data di rilascio. Le spese di registrazione per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla presente concessione, sono a carico esclusivo del concessionario, che accetta di sostenerle. Una volta effettuata la registrazione una copia in originale dovrà essere restituita all'Ufficio Demanio comunale.

ART. 10 Sono fatte salve tutte le prescrizioni di cui alla concessione demaniale marittima originaria e le sue eventuali ss.mm.ii. che debbono intendersi qui trascritte e vincolanti.

ART. 11 Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione C.D.N., il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui importo in nessun caso può essere inferiore a due annualità del canone; precisando che l'omesso pagamento comporta la decadenza della concessione, a norma dell'art. 47 lett. d) del C.D.N.. Detta cauzione deve essere prestata tramite polizza fidejussoria con co-intestazione a favore del Comune di Oristano e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con importo pari al doppio del canone di concessione - ossia pari a complessivi € 1.078,50 - con scadenza al 31.12.2033 (con rinnovo automatico per due anni successivi) e presentata entro e non oltre il termine del 31.01.2021.

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite della Direzione Generale Enti Locali e Finanze, all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.



COMUNE DI ORISTANO

La presente determinazione viene trasmessa alla ditta FORGILLO PASQUALE, all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto di Oristano, alla Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L'istruttore tecnico
Geom. Giorgio Vacca

Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale